



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 786 DEL 11/2 SET. 2022

Oggetto: Tribunale Civile di Roma – Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da una paziente nei confronti dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e di altra Struttura sanitaria. Autorizzazione a costituirsi in giudizio. Affidamento patrocinio legale all’avv. Maurizio Costanzo. Compenso complessivo presunto pari ad € 3.527,42 di cui € 638,36 a titolo di acconto, spese generali, I.V.A. e C.P.A. compresi (fasc. n. 6891).

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo IUOA060000

Sottoconto n° _____

“”

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:
Pasquale Ferrari

5/9/2022

**U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
LEGALE**

Lara Casale

Estensore

Il Responsabile del procedimento

Lara Casale

Data 2/9/2022 Firma

Il Dirigente Responsabile *ad interim* della U.O.S.D.
Dr.ssa Angela Antonietra Giuzio

Data 2/9/2022 Firma

Proposta n. 856 del 2/9/2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Favorevole

Data 12/9/22

IL DIRETTORE SANITARIO

Patrizia Magnani

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

Data 9/9/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

<p>Esercizio <u>2022</u> Conto <u>2020201</u> Centro di Costo <u>IUOA060000</u> Sottoconto n° <u>202020101</u> <i>"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"</i></p> <p>Budget:</p> <p>- Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € <u>638,36</u> - Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p>Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale Pasquale Ferrari</p> <p>Data _____</p>	<p>Esercizio <u>2023</u> Conto <u>2020201</u> Centro di Costo <u>IUOA060000</u> Sottoconto n° <u>202020101</u> <i>"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"</i></p> <p>Budget:</p> <p>- Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € <u>2.889,06</u> - Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p>Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale Pasquale Ferrari</p> <p>Data _____</p>
<p>Esercizio _____ Conto _____ Centro di Costo _____ Sottoconto n° _____ ""</p> <p>Budget:</p> <p>- Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € _____ - Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p>Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Data _____</p>	<p>Esercizio _____ Conto _____ Centro di Costo _____ Sottoconto n° _____ ""</p> <p>Budget:</p> <p>- Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € _____ - Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p>Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Data _____</p>



II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 27.3.19 è stata acquisita al Protocollo aziendale, con nota prot. n. 10277, formale richiesta risarcitoria con la quale una paziente, tramite il proprio legale, ha diffidato l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata ed un'altra Struttura sanitaria a risarcire i danni, non quantificati, subiti in conseguenza di presunte errate cure ricevute presso entrambe le Strutture, in conseguenza del sinistro occorso in data 10.6.18;
- la proponente U.o.s.d. ha provveduto all'apertura del sinistro, rubricato al numero 15/2019 e, contestualmente, ha trasmesso la sopraccitata diffida, con nota prot. n. 11006 del 2.4.19, alla U.o.s.d. Rischio Clinico e Medicina Legale per l'avvio dell'istruttoria medico legale;
- in pari data, la scrivente U.o.s.d. ha richiesto al legale della parte istante, a fini istruttori, copia della perizia medico-legale attestante i fatti denunciati, con l'indicazione del *quantum* risarcitorio reclamato;
- la controparte non ha fornito riscontro alla richiesta di integrazione documentale e, pertanto, la fase istruttoria del sinistro *de quo* non è stata completata;



- successivamente, in data 20.4.21, è pervenuta al Protocollo generale aziendale l'istanza di avvio del procedimento di mediazione n. 2174-2021 da parte della medesima paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e dell'altra Struttura sanitaria davanti all'ADR *Intesa S.r.l.* di Roma, il cui 1° incontro - originariamente fissato in data 11.5.21 - veniva differito al 2.7.2021, onde consentire a questa Amministrazione di poter acquisire la perizia medico legale da parte dell'avvocato della parte istante e, conseguentemente, completare l'istruttoria;
- la sopracitata istanza è stata debitamente trasmessa agli esercenti le professioni sanitarie "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24;
- in data 23.4.21 la U.o.s.d. ha rinnovato al legale della istante la richiesta di ottenere copia della perizia medico-legale;
- in vista dell'incontro di mediazione, il sinistro *de quo* è stato trattato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 22.6.21;
- il Comitato Valutazione Sinistri, secondo quanto rappresentato nel verbale n. 14/2021 relativo alla richiamata seduta del 22.6.21 - esaminati gli atti relativi al sinistro - ha proposto alla Direzione Strategica di dare mandato all'Avv. Giorgio Calò di rappresentare la non adesione dell'Azienda alla mediazione, stante, allo stato degli atti, la non ravvisata sussistenza di profili di responsabilità a carico dell'Azienda e/o dei sanitari;
- in data 2.7.21 l'Avv. Calò ha informato, pertanto, la scrivente U.o.s.d. dell'esito negativo del suddetto procedimento di mediazione;
- il 26 ottobre 2021 è stato notificato presso questa Azienda il Ricorso n. 58102/21 R.G. ex 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma, promosso dalla medesima paziente in relazione ai medesimi fatti dedotti nel procedimento di mediazione per il risarcimento dei danni, patiti e patiendi, quantificati in € 25.000,00, asseritamente subiti da parte di entrambe le Strutture e, con specifico riguardo all'Ospedale S. Giovanni, in conseguenza dell'intervento chirurgico subito in data 19.6.18;
- il sopracitato ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24;
- l'Azienda si è costituita nell'ambito del richiamato giudizio di ATP per il tramite dell'avv. Maurizio Costanzo, giusta Deliberazione n. 662/DG del 16.11.21 non essendo intervenuti elementi di novità tali da determinare una revisione delle valutazioni precedentemente formulate dal C.V.S. in ordine all'insussistenza di profili di responsabilità a carico dell'Azienda e/o dei sanitari
- in corso di causa è stata espletata la CTU, con esiti non favorevoli all'Azienda;

CONSIDERATO che:

- in data 4.7.22, in relazione ai medesimi fatti, è pervenuto al Protocollo aziendale il Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la condanna, in solido, dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e dell'altra Struttura sanitaria convenuta al pagamento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a titolo di danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale quantificati in € 10.513,13 sulla base delle valutazioni operate dai CC.TT.UU. in fase di ATP, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal di dell'evento sino al soddisfo;

DATO ATTO che il richiamato ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13, L. 24/2017 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che il Comitato Valutazione Sinistri, nella seduta del 22.7.22 alla quale ha partecipato anche l'avv. Maurizio Costanzo, ha autorizzato il predetto legale a prendere contatti con il difensore dell'altra Struttura sanitaria convenuta al fine di verificare l'interesse di quest'ultima a conciliare la controversia;

PRESO ATTO della nota del 22.7.22 con la quale l'avv. Costanzo ha comunicato alla scrivente U.O.S.D. l'indisponibilità dell'altra parte convenuta ad addivenire ad una soluzione transattiva atteso che la CTU espletata in fase di ATP - secondo l'interpretazione fornita dall'altra Struttura sanitaria convenuta - concluderebbe per la riferibilità del maggior danno alla condotta dei sanitari del San Giovanni;

CONSIDERATO che:

- successivamente, con nota del 29.7.22, il legale fiduciario dell'Azienda ha comunicato alla scrivente U.O.S.D. la disponibilità della parte ricorrente a transigere la controversia con l'Azienda ospedaliera S. Giovanni Addolorata alle seguenti condizioni:
 - € 7.500,00 a titolo di risarcimento dei danni e spese a favore della ricorrente;
 - € 2.000,00, oltre oneri, quale contributo spese legali per assistenza ATP e procedimento ex art. 702 bis c.p.c.;
- con nota di pari data l'avv. Costanzo, nel valutare con favore la disponibilità della ricorrente a transigere la controversia, ha rilevato come detta ipotesi non risulti economicamente conveniente atteso che, rapportandone i termini alle richieste contenute nel ricorso introduttivo, verrebbe a porre a carico di questa Azienda buona parte delle stesse;

RITENUTO opportuno, visti i tempi ristretti imposti dal provvedimento del Giudice, costituirsi nell'ambito del richiamato procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rinnovando l'incarico all'avv. Maurizio Costanzo, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per avere patrocinato l'Ente nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo;

CONSIDERATO che:

- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento, con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;



- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio in Roma, Via Carlo Passaglia, 14;

TENUTO CONTO che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 3.527,42** (€ 2.417,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 638,36** (€ 437,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per **€ 638,36** sull'Aut. n. 15 sub-aut. n. 65 del Bilancio di Esercizio 2022;
per **€ 2.889,06** sull'Aut. n. ___ sub-aut. n. ___ del Bilancio di Esercizio 2023;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel giudizio introdotto con Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata e di altra Struttura sanitaria;
- di rinnovare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Maurizio Costanzo, già patrocinante l'Azienda nel precedente giudizio di A.T.P. - conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio in Roma, Via Carlo Passaglia, 14;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 3.527,42** (€ 2.417,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui di cui **€ 638,36** (€ 437,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 3.527,42 è gravante sul conto 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per € 638,36 sull'Aut. n. 15 sub-aut. n. 65 dell'Esercizio 2022;

per € 2.889,06 sull'Aut. n. ____ sub-aut. n. ____ dell'Esercizio 2023.

**Il Dirigente Responsabile *ad interim*
della U.O.S.D.**

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 7 pagine, compreso il frontespizio, di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione nonché di un allegato composto da una pagina.

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Frittelli**



**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

N. PROPOSTA DEL	856 DEL 02.09.2022
N. DELIBERAZIONE DEL	786 DEL 12.09.2022

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **12.09.2022** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato